



TRIBUNALE DI PERUGIA

N. 06/011448 R.G. Trib.

N. 00/000980 R.G. Notizie di reato P. M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico Monocratico

DR. RICCIARELLI MASSIMO all'udienza del 15/06/2007 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

ANDREOTTI GIULIO

Nato il 14/01/1919 a ROMA (RM)

Residente in ROMA-

Elett.te dom.to a ROMA-

DELL'AVV. FRANCO COPPI

Posizione Giuridica: LIBERO CONTUMACE

Difeso da Avv.: BONGIORNO GIULIA DEL FORO DI PALERMO

DI FIDUCIA E AVV. COPPI FRANCO DEL FORO DI ROMA DI FIDUCIA

PARTE CIVILE: ALMERIGHI MARIO rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Zupo del Foro di Roma

I M P U T A T O

Delitto di cui agli artt. 81 cpv, 595 commi 1, 2 e 3, 61 n. 10 C.P., 13 legge n. 47/1948, 30 legge n. 223/1990, per avere - con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso - offeso la reputazione del dottor Mario Almerighi, magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma, in relazione all'ufficio di testimone svolto da quest'ultimo nel

N.07/970 Reg. Sent.

REP. n. 96

Data del Deposito

21 settembre 2007

Almerighi Mario
CANCELLIERE
Tribunale di Perugia

Data di irrevocabilità

Esecuzione

Scheda

Campione

processo penale tenutosi a Palermo nei confronti del medesimo Senatore Andreotti, attribuendogli il fatto determinato di avere ivi depresso il falso, ed in particolare per avere rilasciato agli organi di informazione di cui appresso le seguenti dichiarazioni:

- "...qualcosa riguarderà un magistrato..." (rispondendo a domande sulle iniziative che intendeva assumere a seguito della sua assoluzione) "...Almerighi ha detto infamie... Per fortuna ha citato due testimoni. Virginio Rognoni ha smentito, ma è uno della mia parrocchia politica e pesa meno. Qui vorrei onorari la memoria di Piero Casadei Monti che poco prima di morire ha reso due pagine di verbale in cui ha chiarito ogni minimo dettaglio escludendo ogni mia interferenza. Ci tengo: era un comunista, un senatore poi del PDS. Lo hanno spremuto per quattro ore, dalle nove della sera all'una del mattino per tirar fuori due paginette che dimostrano le menzogne di Almerighi. E' il magistrato, questo Almerighi, che è stato per qualche ora presidente dell'Associazione nazionale dei magistrati. Intendo procedere contro di lui" (intervista del 25 ottobre 1999 all'agenzia ANSA, riportata sui quotidiani "IL GIORNO", "IL RESTO DEL CARLINO", "LA NAZIONE")
- "...si tratta di un falso testimone che purtroppo è un magistrato in servizio. Non appartiene alle procure. Ma per il quale credo che dovremmo inviare le carte al C.S.M. Se non lo facessimo sarebbe come lasciare una miccia in mano a un bambino" (intervista del 25 ottobre 1999 al programma "Viva Voce" dell'emittente "RADIO 24", riportata sui quotidiani del giorno successivo, tra cui "IL GIORNALE")
- ..."si tratta di questo. Ho qui il verbale, quindi siccome tutto quello che dico è documentabile...questo magistrato, mentre io con i pentiti in fondo non ce l'ho, hanno tanto interesse...Ma che un magistrato vada a dire il falso in un processo, questo è grave...Il senatore Casadei Monti è morto in un incidente, ma per fortuna aveva testimoniato nel processo, e aveva con chiarezza – ecco qui il verbale – detto che mai era avvenuta una forma di qualsiasi interferenza mia, nè sul caso di specie, nè su altri casi. E quindi, siccome ha detto il falso, allora credo che almeno questo...Per il reato poi io preferisco dimenticare tutto quello che è passato, ma almeno questo noi al Consiglio Superiore dobbiamo mandarlo. Perché? Perché mentre, ripeto, sui pentiti si può chiudere un occhio, un occhio e mezzo, su un magistrato in carica è

chiaro che non può, a mio avviso, non si può lasciar passare, perchè ha in atto delle funzioni, e importanti...”; (nonchè, alla considerazione dell’intervistatore che il dottor Almerighi aveva annunciato di valutare se adire le vie legali contro di lui) “...può valutare quello che vuole. Il verbale di Casadei Monti, che fra l’altro deve essere stato anche strigliato, se mi è consentito, perchè un verbale di sei-sette pagine, che comincia alle nove di sera e finisce all’una di notte! E quindi devono averlo anche abbastanza premuto perchè facesse qualche concessione. E qui ha detto con chiarezza che questo fatto non è esistito, che lui non ha avuto alcun rapporto, che il ministro non gli ha mai parlato di questo rapporto, e che io non mi sono mai interessato di cose che riguardassero Carnevale o altre cose del suo ufficio. Su questo non ci piove! Mi dispiace molto, ma questo magistrato...magari mi fa un’azione penale: mi farebbe guadagnare forse qualche cosa poi in sede civile”. (intervista del 25 ottobre 1999 alla trasmissione “Porta a porta”, sul canale televisivo “RAIUNO”)

- “...posso capire che i pentiti abbiano fatto quel che hanno fatto per convenienza....Molto meno comprensibile appare la falsa testimonianza di un magistrato, cioè di una persona che gestisce la giustizia. Magari Almerighi mi denunciasse. La sua deposizione era falsa, dato che risulta dagli atti del processo la smentita fatta dal senatore Pierpaolo Casadei Monti. I PM lo avevano tenuto sotto torchio dalle nove di sera all’una del mattino ma lui aveva chiarito ogni minimo dettaglio escludendo ogni interferenza da parte mia...La verità è emersa in modo molto netto e questo scredita la testimonianza di Almerighi. Devo aggiungere che se, come ha detto, lui decidesse di agire legalmente contro di me potrei guadagnare qualcosa in sede civile e ciò non guasterebbe, viste le spese del processo che si è appena concluso a Palermo...Che un magistrato dica il falso in un’aula di Tribunale è grave e questo non si può lasciar passare” (intervista riportata dal quotidiano “IL GIORNALE” del 26 ottobre 1999)

- "...Almerighi è pazzo, dica quello che vuole. Mi procura solo divertimento.." (intervista riportata dal settimanale "L'ESPRESSO" del 4 novembre 1999)

In Roma e nei luoghi di edizione dei quotidiani sopra indicati, tra il 25 ottobre e il 4 novembre 1999.

CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO: Dr. Sergio Sottani

Il P.M. conclude chiedendo la condanna alla pena di mesi 6 di reclusione, pena condonata.

La difesa della parte civile conclude chiedendo che l'imputato sia condannato alla pena che risulterà di giustizia oltre al risarcimento del danno quantificato in Lire 700.000.000 più Lire 300.000.000 di pena pecuniaria ai sensi di legge sulla stampa, con concessione di una provvisionale pari ad € 50.000,00 immediatamente esecutiva e pagamento delle spese di costituzione.

L'Avv. Bongiorno conclude chiedendo l'assoluzione perchè il fatto non sussiste.

L'Avv. Coppi conclude chiedendo l'assoluzione perchè il fatto non costituisce reato, in via subordinata assoluzione ex art. 599 c.p.p.

1 - A seguito di querela sporta dal dott. Mario Almerighi, magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma, venivano avviate indagini preliminari nei confronti del Senatore Giulio Andreotti, in relazione a dichiarazioni da lui rese pubblicamente ad organi di stampa o in spettacoli radiofonici o televisivi, considerate lesive della reputazione del querelante.

Con delibera del 31 gennaio 2001 il Senato della Repubblica sanciva la riferibilità delle dichiarazioni dell'Andreotti ad opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni agli effetti dell'art. 68 Cost.

Ma con ricorso del 5-10-2001, dopo che si era costituito parte civile il querelante Mario Almerighi, il GUP presso il Tribunale di Perugia sollevava conflitto di attribuzioni avverso la delibera del Senato, nel presupposto che le frasi pronunciate dal Sen. Andreotti non potessero correlarsi all'effettivo esercizio dell'attività parlamentare, in assenza di un nesso funzionale.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 176 del 2-5-2005 accoglieva il ricorso dichiarando che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le opinioni espresse dal Senatore Giulio Andreotti costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e per l'effetto annullava la cennata delibera.

In data 5 maggio 2005 gli atti venivano restituiti al GUP ricorrente, per cui il procedimento, fino ad allora sospeso, poteva riprendere il suo corso.

L'udienza preliminare veniva rinviata dal 16-1-2006 all'11-5-2006 a causa dell'adesione dei difensori ad un'astensione dalle udienze proclamata da organismi dell'Avvocatura.

Alla data indicata veniva disposto il rinvio a giudizio dell'imputato, perché rispondesse dell'articolata imputazione in epigrafe riportata.

Dopo il rinvio dell'udienza dibattimentale del 30-10-2006, richiesto dalla difesa del Senatore Andreotti, il successivo 27-11-2006 venivano ammesse le prove dedotte dalle parti.

Alle udienze del 19-3-2007 e del 19-4-2007 venivano escussi come testimoni l'On.le Virgilio Rognoni, i giornalisti Denise Pardo e Giancarlo Santalmassi, i magistrati Ippolito Parziale, Claudio Lo Curto, Michele Del Gaudio, Vito D'Ambrosio e Mario Almerighi, nonché la moglie di quest'ultimo Susanna Ferrari ed ancora i giornalisti Renato Farina e Lucio Tamburini.

Veniva altresì conferito al perito signora Rosanna Siesto l'incarico di procedere alla trascrizione del contenuto dei supporti acquisiti, riproducenti le trasmissioni "Viva Voce",

mandata in onda su Radio 24 il 25-10-1999, e "Porta a Porta", mandata in onda sul primo canale della RAI la sera dello stesso 25-10-1999.

Il 13-6-2007 veniva acquisito l'elaborato del perito.

In data odierna P.M., P.C. e difesa hanno concluso come da verbale e note scritte allegate.

2 - Il 23-10-1999 il Tribunale di Palermo pronunciava la sentenza con la quale veniva definito in primo grado un processo che aveva destato nell'opinione pubblica dell'Italia e del mondo interesse, stupore e allarme, cioè il processo a carico del Senatore Giulio Andreotti, accusato di collateralità mafiosa.

Il verdetto assolutorio veniva accompagnato da commenti di vario genere, che trovavano ampio spazio in quei giorni sugli organi di stampa.

Per parte sua il Senatore Andreotti accettava di rilasciare un'intervista al giornalista Renato Farina che scriveva sulle colonne dei quotidiani del gruppo Riffeser, cioè Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione.

L'intervista veniva pubblicata il 25-10-1999 e prendeva un titolo quasi mistico "Madre Teresa mi predisse: sarai assolto", che tradiva e quasi occultava la potenziale incisività del suo contenuto.

Infatti, sollecitato dal giornalista che gli chiedeva di eventuali vendette e soprattutto di eventuali suggeritori alla base del processo a suo carico, il Senatore rispondeva: "*Facciano. Ma penso a qualcosa di più immediato. Qualcosa riguarderà un politico*". L'intervistatore ipotizzava "Violante?" e l'odierno imputato replicava: "*Lasci perdere. E qualcosa riguarderà un magistrato*".

Il giornalista chiedeva "Mario Almerighi?" e a questo punto il Senatore, come se non aspettasse altro, cambiava marcia. Egli infatti rispondeva: "*Qui ha ragione. Almerighi ha detto infamie*" e, dopo il riferimento fatto dal giornalista all'accusa a suo tempo mossa dall'Almerighi all'Andreotti di aver bloccato un'iniziativa disciplinare a carico del Presidente della prima sezione della Cassazione Corrado Carnevale, precisava "*Per fortuna ha citato due testimoni. Virginio Rognoni ha smentito ma è uno della mia parrocchia politica e pesa meno. Qui vorrei onorare la memoria di Piero Casadei Monti, che poco prima di morire ha reso due pagine di verbale in cui ha chiarito ogni minimo dettaglio escludendo ogni mia interferenza. Lo hanno spremuto per quattro ore dalle 9 della sera alle*

una del mattino per tirar fuori due paginette che dimostrano la menzogna di Almerighi..Intendo procedere contro di lui”.

Ma l’instancabile Senatore avrebbe trascorso l’intera giornata del 25 ottobre a rimasticare gli stessi argomenti.

Infatti nel corso di un programma radiofonico intitolato “Viva Voce” trasmesso da Radio 24 e condotto da Giancarlo Santalmassi, rispondendo ad una domanda di un ascoltatore, il Senatore Andreotti faceva la seguente affermazione: *“Io non penso di adottare nessuna iniziativa, c’è solo un caso in cui mi devo porre un problema di coscienza. Cioè di un falso testimone che purtroppo è un Giudice in servizio attivo, non c’entra con le Procure e questo probabilmente noi dovremo mandare queste carte al Consiglio Superiore”.* Dopo che il conduttore gli aveva chiesto di fare il nome, il Senatore replicava *“No, no il nome si vede negli atti, anche se appunto essendo un milione di pagine ci vuole parecchio. No, il nome non mi piace di farlo qui, però questo io credo che sia necessario perché insomma è come se si lasciasse una miccia nelle mani di un bambino.*

Dell’intervista veniva dato conto in immediati dispacci d’agenzia, cui faceva seguito la replica del magistrato chiamato in causa, cioè il dott. Mario Almerighi, che dichiarava di confermare le circostanze da lui a suo tempo riferite.

Sul far della sera le acque rimanevano agitate, tanto che il Senatore nel corso della trasmissione televisiva “Porta a Porta”, trasmessa da RAI 1 e condotta da Bruno Vespa, mostrava subito di voler ribadire concetti analoghi e rincarare la dose.

Egli infatti dopo essere stato in varia guisa sollecitato dal conduttore (“Stamattina in un’intervista a Renato Farina per Il Giorno, Il Carlino e La Nazione, lei ha anticipato un’azione contro un Magistrato romano, Mario Almerighi che interrogato nel processo di Palermo, aveva detto di aver saputo dal Ministro Guardasigilli Rognoni e dal suo Capo di Gabinetto Casadei Monti che lei avrebbe detto che il Giudice Carnevale, il Giudice “ammazza sentenze” come fu chiamato, non si doveva toccare..E si sottintendeva per fare un piacere alla mafia visto che Carnevale era con lei coinvolto in ... insomma, sfiorato da questo processo), dichiarava: *“E si tratta di questo, ho qui il verbale, quindi siccome tutto quello che dico è documentabile, questo Magistrato.... Mentre con i pentiti io in fondo non ce l’ho, hanno tanti interessi e poi ne parleremo dopo, pazienza; ma che un Magistrato vada a dire il falso in un processo questo è grave. E questo Magistrato è andato a raccontare che il Capo Gabinetto del Ministero della Giustizia Casadei Monti gli aveva detto che io ero intervenuto sul Ministro Rognoni per bloccare il ricorso di un Magistrato*

sardo, che io non avevo mai sentito nominare, e che Rognoni aveva detto al Capo Gabinetto "non posso far niente perché Andreotti ha detto che Carnevale – contro il quale era il ricorso – non si può toccare". Bene, per fortuna, dico per fortuna, perché poveretto questo Capo Gabinetto che era divenuto poi Senatore dei Democratici di Sinistra alla Camera, il Senatore Casadei Monti è morto in un incidente, ma per fortuna aveva testimoniato nel processo e aveva con chiarezza, ecco qui il verbale, aveva detto che mai era avvenuta una forma di qualsiasi interferenza mia. Né sul caso di specie né su altri casi. E quindi siccome lui ha detto il falso, allora credo che almeno questo e per il resto poi io preferisco dimenticare tutto quello che ho passato, ma almeno questo noi al Consiglio Superiore dobbiamo mandarlo. Perché? Perché mentre, ripeto, sui pentiti uno si può chiudere un occhio, un occhio e mezzo, su un Magistrato in carica, eh deve essere chiaro che non può a mio avviso che non si può lasciar passare questo perché ha in atto delle funzioni importanti e quindi

Il conduttore non mollava la presa e, dopo aver ricordato che l'Almerighi era stato protagonista di una singolare vicenda, essendo stato "per poche ore Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati...Poi ci fu un'intervista al Corriere della Sera che destò delle polemiche e lui si dimise", precisava che lo stesso aveva nel frattempo dichiarato di confermare "integralmente quanto dichiarato in qualità di teste nel processo a carico di Andreotti" e di voler passare alla controffensiva "e dice che valuterà, che la denuncerà".

Ma il Senatore replicava "Beh, può valutare quello che vuole..Qui c'è il verbale di Casadei Monti che fra l'altro deve essere stato anche "strigliato" se mi è consentito, perché un verbale di sei o sette pagine che comincia alle nove di sera e finisce all'una di notte e quindi devono averlo anche abbastanza premuto perché facesse qualche concessione. E qui è detto con chiarezza che questo fatto non è esistito, che lui non ha avuto alcun rapporto, che il Ministro non gli ha mai parlato di questo rapporto e che io non mi sono mai interessato di cose che riguardassero Carnevale o altre cose del suo ufficio. Su questo non ci piove. Mi dispiace molto ma questo Magistrato magari mi fa un'azione penale, mi farebbe guadagnare forse qualche cosa poi in sede civile.

Prima di partecipare alla trasmissione televisiva il Sen. Andreotti aveva avuto modo di rendere anche un'altra veloce intervista, pubblicata il giorno successivo sulle colonne de "Il Giornale", nel corso della quale aveva ribadito gli stessi concetti, fra l'altro precisando "Magari Almerighi mi denunciasse. La sua deposizione era falsa dato che risulta dagli atti del processo la smentita fatta dal senatore Pierpaolo Casadei Monti.....La verità è emersa

in modo molto netto e questo scredita la testimonianza di Almerighi. Devo aggiungere che se, come ha detto, lui decidesse di agire legalmente contro di me, potrei guadagnare qualcosa in sede civile e ciò non guasterebbe, viste le spese del processo che si è appena concluso a Palermo. Che un magistrato dica il falso è grave e questo non si può lasciar passare”.

Roventi polemiche segnarono i giorni successivi.

Infine il 4 novembre 1999 sul settimanale “L’Espresso” veniva pubblicata un’ulteriore intervista al Senatore Andreotti, questa volta rilasciata alla giornalista Denise Pardo, nella quale ad un certo punto l’odierno imputato si esprimeva nei seguenti termini **“Almerighi è pazzo, dica quello che vuole. Mi procura solo divertimento”**.

Va per vero segnalato che nel corso di un interrogatorio cui si era sottoposto nel corso delle indagini preliminari l’Andreotti aveva negato di aver pronunciato alcune delle frasi sopra riportate.

Ma sia dalla trascrizione del contenuto dei supporti riproducenti le trasmissioni “Viva Voce” e “Porta a Porta” sia dalle dichiarazioni dei testi Farina e Pardo è emerso che l’imputato si era effettivamente espresso in quei termini.

Il Farina ha chiarito che egli fece con il Senatore una chiacchierata in due tempi e poi gli chiese l’autorizzazione a pubblicare quanto da lui dichiarato.

La Pardo per parte sua ha precisato che la frase su Almerighi era stata pronunciata dopo che un’altra persona, occasionalmente presente al colloquio, aveva fatto un riferimento al magistrato e che peraltro il Senatore aveva parlato rivolgendosi alla giornalista.

3 - Ciò posto, non par dubbio che le parole pronunciate dal Senatore Andreotti fossero gravemente diffamatorie.

L’art. 595 cp tutela invero l’altrui reputazione, intesa come apprezzamento delle qualità esteriori ovvero morali e professionali di taluno da parte di una determinata e storicizzata collettività, cioè come valutazione di ciò che in un dato momento storico la collettività di riferimento può esigere o valorizzare.

Ed allora deve ritenersi che il tranciante addebito mosso al dott. Mario Almerighi di aver reso una deposizione falsa, cioè menzognera, in quanto dolosamente contraria al vero, e la sottolineatura della maggior gravità del fatto derivante dalla qualità di magistrato del dichiarante, tale da rendere la vicenda assolutamente intollerabile, di per sé fossero idonei ad incidere su quell’apprezzamento, minando la fisiologica relazione intercorrente tra individuo

e collettività (tanto più quella particolare relazione che si pone su un piano istituzionale, stante la qualità di magistrato rivestita dal dott. Almerighi, esposto ad una valutazione di inaffidabilità a tutto campo).

Ma nel caso di specie non sfugge la plateale e ancor maggiore incidenza lesiva di alcune frasi con le quali il Senatore Andreotti ha qua e là infarcito il suo dire.

Si pensi al riferimento “alla miccia nelle mani di un bambino”, con cui il magistrato veniva di fatto indicato come persona irresponsabile, capace di aggressioni indiscriminate, ed ancora all'accostamento tra il magistrato e i pentiti, anche questi ultimi falsi ma almeno comprensibili, all'irridente scherno per le iniziative annunciate dal magistrato, e da ultimo all'epiteto di “pazzo”, che vale a chiudere il cerchio della perseguita distruzione della personalità morale dell'interlocutore.

E' dunque certo che le frasi pronunciate dall'imputato fossero idonee ad integrare il delitto di cui all'art. 595 cp, essendo altresì assistite dal richiesto coefficiente psicologico, costituito dalla coscienza e volontà di indirizzare al magistrato, nel colloquio con terzi, quei determinati strali.

4 - Ma il delitto di diffamazione, che pur rinviene la sua ragion d'essere nella tutela di un bene di rango costituzionale, costituito dalla personalità dell'individuo, è comunque integrato da una condotta che si risolve in una espressione di pensiero.

Di qui la possibilità di conflitto tra interessi opposti e soprattutto la possibilità di conflitto tra le esigenze di tutela di beni aventi analogo rango costituzionale.

Anche la libera manifestazione del pensiero dà infatti contenuto ad un diritto riconosciuto dall'art. 21 Cost.

Ed è noto che altri diritti di pari rango costituzionale, come ad es. il diritto di difesa o la libertà dell'arte o della scienza (art. 33 Cost.), possono parimenti entrare in conflitto, in virtù di giudizi espressi e di opinioni manifestate, con l'esigenza di salvaguardia dell'altrui personalità morale.

Discende da ciò l'esigenza di contemperare quegli opposti interessi e di trovare un punto di equilibrio, destinato ad assicurare il valido esercizio, nel rispetto di precisi limiti, di quelle prerogative costituzionali, che connotano la moderna democrazia, e ad influire sulla sfera di operatività del precetto penale.

5 - Come si diceva il problema fondamentale è quello di governare un conflitto.

La libertà di ciascuno infatti finisce nel momento in cui si individuano valide esigenze di tutela degli interessi di un altro individuo.

Così la libertà di manifestazione del pensiero non può considerarsi indiscriminata e assoluta, come pur taluno vorrebbe, fra l'altro dimenticando che non sempre è ravvisabile un'effettiva parità delle armi tra soggetti in conflitto (per la solenne affermazione dei limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, costituiti non solo dal buon costume, ma anche dalla necessità di tutela di altri beni, parimenti garantiti, cfr. Corte Cost. 20/1974 e 86/1974).

Essa deve invece essere modulata a seconda del contesto.

Non può dirsi invero che a parità di espressioni debbano sempre conseguire effetti identici, risultando talvolta tollerabile e giustificato per l'ordinamento ciò che in altre situazioni non lo è.

In linea di massima può affermarsi che la personalità del singolo è intangibile fin quando il conflitto si manifesti tra soggetti che non hanno una peculiare qualificazione, per cui non possa dirsi che la libertà di espressione di uno sia destinata a prevalere sull'esigenza di tutela di un altro.

Ma il discorso cambia quando la libertà di espressione esula dall'ambito di un rapporto intersoggettivo non qualificato, rinvenendo un supporto ulteriore.

Può capitare infatti che la manifestazione del pensiero interferisca con il diritto della collettività intera o almeno di una specifica collettività di essere informata.

Nella simbiosi tra facoltà del singolo di informare e legittima aspettativa della collettività si rinviene del resto la base costituzionale dell'esercizio dell'attività giornalistica e con essa del diritto di cronaca e di critica (cfr. Corte Cost. 105/1972, 225/1974 e 94/1977, per l'affermazione che l'art. 21 tutela anche l'interesse generale della collettività all'informazione).

Ma nel contempo si rileva che tanto più le funzioni del singolo si rivolgono alla collettività tanto più ci si allontana dall'ambito di un rapporto intersoggettivo non qualificato e tanto più ampia dovrà ritenersi la libertà di manifestare il proprio pensiero con riguardo a quel singolo, valendo in questo caso la pubblicità del fare e dell'operare quale elemento di qualificazione.

Così si spiega il riconoscimento di un più generale diritto di critica, in specie di critica politica, che non può essere appannaggio di pochi, ma che deve trovare un'espressione diffusa e non limitata a determinati ambiti (cfr. ad es. Cass. V, 4-5-2006, Ricca).

A seconda dei casi o dei contesti può inoltre rinvenirsi una pluralità di elementi di qualificazione, sottesi all'esigenza di dare concretezza alla libertà scientifica (in tema di critica storica, cfr. Cass. V, 11-5-2005, Lehner) o a quella di difendersi efficacemente (cfr. ad es. l'art. 598 cp nonché l'intera disciplina dell'istituto della ricusazione) ovvero a quella di rappresentare comunque in modo adeguato le ragioni di un singolo (si pensi ad un licenziamento originato da addebiti disciplinari ovvero alla doglianza espressa da un condomino in ambito di assemblea, costituente espressione del diritto di proprietà: così Cass. V, 19-4-2006, Reccagni) o di una categoria (si pensi ad una rivendicazione sindacale) ovvero ancora, e si tratta della prerogativa di maggior rilievo, a quella di adempiere ad un mandato parlamentare (art. 68 Cost.).

6 - Da ciò discende in definitiva che la libertà di manifestazione del pensiero è di per sé destinata a soccombere di fronte al diritto altrui all'intangibilità della personalità morale, fin quando essa non trovi una peculiare qualificazione, che valga ad integrare una più specifica facoltà.

E peraltro anche tale speciale facoltà può riconoscersi solo entro limiti precisi, dettati dalla sua stessa ragion d'essere.

Così si spiega che la giurisprudenza si sia tanto affannata nei decenni scorsi a definire i limiti del diritto di cronaca e di critica (limiti da ricercarsi, per la strumentalità della libertà di stampa, nello stesso art. 21 primo comma Cost.: Corte Cost. 122/1970) ed abbia poi finito per trovare un ragionevole punto di equilibrio nell'ormai pacifica individuazione dei fondamentali cardini dell'interesse, della verità e della continenza.

Ed al tempo stesso si spiega che il diritto di critica, non necessario appannaggio dei giornalisti, da un lato sia stato svincolato dalla verità, alla condizione che esso si risolva nella manifestazione di un giudizio o di un'opinione, l'uno e l'altra eminentemente soggettivi (cfr. Cass. V, 6-6-2006, Moncalvo e Cass. V, 7-7-2006, Nanetti, per l'affermazione che pur non potendosi pretendere la verità rispetto ad opinioni, nondimeno non possa prescindere da essa quando la critica sia originata da un fatto storico oggettivo), e dall'altro sia stato modulato a seconda del contesto, essendosi privilegiata la causa e la funzione di quel diritto, onde salvaguardarne l'effettività, almeno in tutti i casi in cui la forza e l'efficacia siano correlati alla legittima esigenza di farsi ascoltare da una collettività di riferimento (sui limiti del diritto di critica, cfr. di recente Cass. V, 13-12-2005, Gangemi, per l'affermazione che deve essere assicurato il pieno soddisfacimento delle ragioni

dell'informazione, purché non si debordi oltre la necessità dell'efficace comunicazione, che ammette anche termini corrosivi, purché preordinati ad una migliore informazione; cfr. altresì Cass. V, 27-9-2004, Busi, per l'affermazione che non può prescindersi dal contesto in cui si colloca l'oggetto della critica e da quello in cui essa si esprime, e Cass. 20-4-2005, Marcenaro, per l'affermazione che la critica non può risolversi in espressioni pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al suo fine; non può peraltro sottacersi, per quanto attiene alla critica che si rivolga contro l'ordine giudiziario, l'affermazione che in tali casi i limiti devono essere più stringenti, dato il dovere di riservatezza che impedisce ai magistrati di reagire agli attacchi: così fra l'altro Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, 26-4-1995, in causa Prager and Oberschlick contro Austria).

Ed in genere, considerato quanto si è detto sulla necessaria qualificazione del rapporto intersoggettivo, può affermarsi che, salvi i casi in cui specifici e diversi limiti siano espressamente contemplati (si pensi all'art. 68 Cost.), l'esercizio della speciale facoltà di manifestazione debba avvenire nel rispetto della verità, cioè della corrispondenza al vero del fatto narrato o enunciato, e della continenza, cioè dell'utilizzo di espressioni che non trasmodino da sole in gratuita lesione dell'altrui personalità morale, l'interesse pubblico essendo richiesto quando ci si rivolga ad una collettività e potendo in altri casi risultare bastevole il nesso funzionale (come per l'esercizio del diritto di difesa).

7 - Al fine di comporre il conflitto tra interessi antagonisti il codice appresta due diversi strumenti.

Innanzitutto può invocarsi l'art. 596 cp.

Introdotta in un quadro costituzionale e ordinamentale ben diverso, tale norma in linea di principio esclude la possibilità di allegare e provare la verità o notorietà del fatto addebitato alla persona offesa.

Essa contempla tuttavia alcune eccezioni, costituite dal deferimento ad un giuri d'onore, dalla domanda di prova della verità da parte della stessa persona offesa, dalla qualità di pubblico ufficiale della persona offesa cui sia attribuito un fatto riferito all'esercizio delle sue funzioni, dall'inizio o dalla prosecuzione di un procedimento penale a carico della persona offesa per il fatto attribuito.

In questi casi la prova della verità o la condanna della persona offesa nel procedimento a suo carico comportano la non punibilità, salvo il caso in cui i modi usati rendano per se stessi applicabili le sanzioni penali.

Ma nell'attuale assetto costituzionale, cui si è più sopra fatto riferimento, può dirsi che l'art. 596 operi solo nel caso in cui non sia invocabile una speciale facoltà e dunque si rimanga nell'ambito di un rapporto intersoggettivo non qualificato (cfr. Corte Cost. 86/1974 e soprattutto Corte Cost. 175/1971, per la chiara affermazione che l'art. 596 cp non opera nei casi in cui il colpevole possa invocare un'esimente ai sensi dell'art. 51 cp).

Negli altri casi il codice penale appresta lo strumento della causa di giustificazione dell'esercizio di una facoltà legittima ai sensi dell'art. 51 cp, cioè di una di quelle cause di giustificazione che postulano da un lato l'integrazione della fattispecie e dall'altro l'assenza di anti giuridicità (penale) nel caso concreto.

Anche con riguardo alla vicenda del Senatore Andreotti si tratta dunque di stabilire se egli ebbe ad agire nell'esercizio di una speciale facoltà, tale da scriminare la sua condotta, o se quanto meno sia applicabile l'art. 596 cp.

8 - Orbene, deve certamente escludersi, nonostante la qualità di parlamentare rivestita dall'imputato, che il predetto possa invocare il disposto dell'art. 68 Cost., in senso contrario essendosi ormai espressa la Corte Costituzionale con la sentenza 176/2005, che ha risolto il conflitto di attribuzioni sollevato dal GUP presso questo Tribunale.

Ma, per quanto si tratti di condotte perfezionate a mezzo della stampa o di trasmissioni radio-televisive, non può parlarsi neppure di diritto di cronaca.

In questo caso infatti la cronaca è consistita proprio nel fatto di riportare le esternazioni di un personaggio di primario rilievo nel panorama politico italiano e internazionale qual è il Senatore Andreotti, circostanza tale da scriminare la condotta consistita nella pubblicazione delle relative interviste (cfr. Cass. Sez. Un. 30-5-2001, Galiero) e da creare nel contempo una cesura tra la posizione dei giornalisti e quella del dichiarante.

Potrebbe ipotizzarsi l'esercizio del diritto di critica: ma in realtà, come si è visto, esso postula solo la formulazione di giudizi, essi sì eminentemente soggettivi, a fronte di situazioni o dati di fatto oggettivati, di cui non deve essere fornita una specifica rappresentazione.

Nel caso di specie invece il Senatore Andreotti non si è limitato a formulare opinioni, al di là del rispetto o meno della continenza espositiva, ma ha dedotto dati di fatto, a cominciare dalla grave accusa rivolta al dott. Almerighi di aver reso una deposizione falsa e di aver detto "infamie", come dire che il teste era animato dalla dolosa preordinazione di rappresentare i fatti in modo contrario al vero.

Eppure una speciale facoltà sussisteva.

Essa traeva fondamento non tanto dal diritto di difesa, destinato ad esplicarsi in ambito processuale, quanto dalla sfera di tutela che, come per il diffamato, deve essere riconosciuta anche alla personalità morale di chi risulti destinatario di accuse.

In particolare, tale sfera di tutela era nel caso di specie tanto maggiore in dipendenza della particolare qualità rivestita dal dichiarante, che ben poteva rivolgersi al pubblico a salvaguardia della sua onorabilità e del prestigio proprio della carica (si tratta in fin dei conti di un risvolto dell'impostazione che conduce alla non punibilità del giornalista).

L'esercizio di una siffatta peculiare facoltà non era tuttavia esente da limiti.

Anzi, avendo il Senatore rivolto le sue esternazioni contro un soggetto determinato e per fatti precisi ed avendo scelto di parlare ad una moltitudine indistinta di lettori e di ascoltatori, sarebbe stato necessario che accanto alla pubblicità dell'interesse, in questo caso pacificamente riconoscibile, data la materia del contendere, fossero rispettati anche i limiti consueti della verità dell'addebito e della continenza espositiva, in modo che l'attacco non si risolvesse in gratuita contumelia.

9 - Si tratta quindi innanzi tutto di verificare se l'incolpazione, mossa al dott. Mario Almerighi, di aver reso una deposizione menzognera possa o meno dirsi veridica.

A tale fine deve ripercorrersi, sia pur brevemente, la vicenda sottostante.

Il materiale utilizzabile è costituito non solo dalle dichiarazioni rese nell'ambito del presente dibattimento, ma anche, ed anzi primariamente, dalle dichiarazioni rese dai protagonisti dapprima nella fase delle indagini preliminari condotte dalla Procura della Repubblica di Palermo nell'ambito del procedimento a carico del Senatore Andreotti e successivamente nel corso del dibattimento seguito a quelle indagini.

Nulla quaestio per le dichiarazioni dibattimentali, stante il disposto dell'art. 238 cpp, dovendosi considerare che l'odierno imputato aveva avuto modo in quella sede di svolgere il controesame.

Ed altrettanto dicasi agli effetti dell'art. 512 cpp per le dichiarazioni rese in fase di indagini dal Sen. Pierpaolo Casadei Monti, successivamente deceduto imprevedibilmente.

Peraltro si ritiene che nella specie debbano valutarsi anche le dichiarazioni precedenti, in quanto esse valgono a delineare in questa sede le effettive consapevolezze globalmente acquisite dal Senatore Andreotti nel momento in cui ebbe a muovere sugli organi di stampa gli attacchi di cui si è detto.

10 - Ciò posto, risulta dalle dichiarazioni rese dal dott. Claudio Lo Curto dapprima in sede di indagini il 2-12-1994, poi nel dibattimento palermitano in data 18-9-1997 che nel 1985, quale giudice istruttore presso il Tribunale di Caltanissetta, egli si trovò ad istruire il processo relativo all'omicidio di Gian Giacomo Ciaccio Montalto, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani.

Nel corso delle indagini emersero indizi a carico di un collega del Ciaccio Montalto, tale Antonio Costa, cui il Lo Curto contestò con mandato di cattura alcuni reati, in particolare di corruzione.

Sta di fatto che in prosieguo di tempo il Costa dapprima inviò un esposto alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta, segnalando pressioni esercitate dal Lo Curto nei suoi confronti, per indurlo a rendere dichiarazioni auto ed etero-confessorie, esposto che venne trasmesso alla Procura della Repubblica di Catania competente ex art. 41 bis del cpp previgente, e successivamente propose un'istanza di rimessione ai sensi dell'art. 55 cpp previgente, fra l'altro adducendo, oltre al medesimo fatto delle pressioni subite, anche alcune dichiarazioni del Lo Curto, pubblicate su alcuni giornali siciliani, e facendo inoltre riferimento, per quanto è dato comprendere, ad una singolarità occorsa nel procedimento a suo carico, cioè l'essere stato lo stesso Lo Curto, nel frattempo astenutosi dalla trattazione del procedimento, sentito come teste dal collega nominato al suo posto sul contenuto di una sorta di relazione che il Lo Curto aveva redatto dopo aver ricevuto dal Costa alcune confidenze, poi non confermate a verbale.

Dinanzi alla Procura della Repubblica di Catania il procedimento originato dall'esposto del Costa contro il Lo Curto non ebbe seguito e per contro ebbe inizio un procedimento per calunnia a carico dello stesso Costa.

Sta di fatto che nel dicembre del 1985 la prima sezione della Suprema Corte di Cassazione, presidente Carnevale e relatore Lubrano di Ricco, accolse l'istanza del Costa, trasferendo il procedimento a Messina e peraltro incidentalmente annullando il verbale relativo alle dichiarazioni rese in veste di testimone dal Lo Curto.

Quest'ultimo rimase assai colpito sia dalla durezza della motivazione della sentenza della Cassazione, che formulava giudizi severi sul suo operato, sia dalla constatazione che, a fronte di quei rilievi, la Suprema Corte non aveva ritenuto di dover acquisire gli atti del procedimento, rimasti sempre presso gli uffici competenti.

La sentenza, per vero pubblicata su ogni rivista, si esprime fra l'altro in tal modo: *“Anzitutto il Lo Curto ha agito, nell'esercizio delle sue funzioni di giudice istruttore, con*

una esasperazione evidente del ruolo dell'inquisitore facendo impallidire l'immagine del giudice, per sua natura sereno e riservato. Tale ruolo di inquisitore risulta pervaso da protagonismo con tenace e ostentata propensione, in quella che deve essere la faticosa e attenta ricerca della prova e della verità, in conformità del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, a preconcepite tesi accusatorie. Tale comportamento ha raggiunto il culmine quando il dott. Lo Curto, dismettendo la veste di g.i., ha voluto assumere quella del testimone che riferisce circostanze e fatti che avrebbe appreso dall'imputato Costa.....con l'evidente intento di una loro utilizzazione in senso accusatorio..Se si considera che prima di tale fatto erano stati già travalicati i limiti di una doverosa informazione della pubblica opinione e della stampa, che l'imputato è accusato di reato (corruzione) commesso nell'esercizio delle sue funzioni..che l'anomalia del comportamento tenuto dai giudici dell'ufficio istruzione nisseno, oltre che macroscopica, è di tutta evidenza pervasa da finalità a senso unico, quella accusatoria, ritiene questa Corte....”.

Ritenendosi pregiudicato da siffatti rilievi nel quotidiano disbrigo delle funzioni a lui demandate, il Lo Curto ritenne di dover in qualche modo reagire, anche perché il Costa sarebbe stato di lì a poco condannato sia in primo grado sia poi negli ulteriori gradi di giudizio per la calunnia in suo danno.

Ed allora pensò di inviare in data 12-3-1986 un esposto sia al C.S.M. sia al Ministro della Giustizia di allora, on. Martinazzoli.

Ma tale iniziativa non ebbe seguiti apprezzabili, mentre urgeva per il Lo Curto l'esigenza di una riparazione, essendo spesso egli esposto al dileggio di soggetti imputati anche di gravi reati.

Per questo egli ebbe occasione di rivolgersi al dott. Mario Almerighi, che aveva già fatto parte in precedenza del C.S.M. e che era un esponente di spicco dell'associazionismo all'interno della magistratura.

L'Almerighi gli prospettò, come si evince anche dalle dichiarazioni di costui, rese in sede di indagini il 3-12-1994 e poi nel corso del dibattimento in data 9-6-1997, la necessità di sentire, prima di ogni altra cosa, l'amico e collega Pierpaolo Casadei Monti, che con lui aveva fatto parte del C.S.M., componendo fra l'altro la commissione incaricata della trattazione di questioni disciplinari, e che non solo godeva di grande stima, ma rivestiva in quel momento la carica di Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia, on. Virginio Rognoni, subentrato all'on. Martinazzoli.

E' pacifico che l'Almerighi a questo punto ebbe un colloquio con il Casadei Monti, nel quale di certo si parlò del nuovo esposto da presentare e dei profili disciplinari configurabili a carico dei magistrati della prima sezione della Suprema Corte, a cominciare dal suo Presidente Corrado Carnevale.

Ha sostenuto in particolare l'Almerighi che il Casadei Monti, cui egli aveva riferito di aver concorso alla predisposizione della bozza, ne ebbe una copia e si riservò di valutarla.

Ha aggiunto il predetto che dopo un po' di tempo lo stesso Casadei Monti gli riferì di aver parlato con il Ministro, il quale si era mostrato favorevole ad iniziare un procedimento disciplinare a carico del presidente Carnevale.

Per questo l'Almerighi, come confermato anche dal Lo Curto, indusse quest'ultimo ad inoltrare nel febbraio del 1987 il nuovo esposto.

Passarono alcune settimane, durante le quali il Lo Curto era in contatto con l'Almerighi per sapere come andassero le cose e l'Almerighi era a sua volta in contatto con il Casadei Monti.

Con riguardo ai passaggi fin qui esaminati va rimarcato che anche il Sen. Casadei Monti, sentito dal P.M. presso il Tribunale di Palermo in data 17-1-1995, ebbe a confermare che dopo i primi abboccamenti con l'amico Almerighi egli aveva autorizzato la presentazione dell'esposto, avendo rilevato un profilo di rilievo disciplinare nella mancata acquisizione degli atti da parte della Suprema Corte, ed era poi rimasto in contatto con l'Almerighi (sul punto dopo una verbalizzazione in termini di certezza, risulta aggiunta una frase dettata dal dichiarante, con la quale non si escludono ulteriori contatti sull'andamento dell'indagine).

Da questo punto le versioni dei vari protagonisti non collimano più.

Hanno infatti sostenuto in tutte le sedi l'Almerighi e il Lo Curto (quest'ultimo in quanto informato dallo stesso Almerighi) che dopo più di un mese dalla presentazione dell'esposto il Casadei Monti chiese all'Almerighi di vederlo per parlargli a quattr'occhi e in occasione del successivo colloquio, forse avvenuto nell'abitazione dell'Almerighi, riferì all'amico che il Ministro non avrebbe esercitato l'azione disciplinare nei confronti del Carnevale, in quanto aveva subito pressioni dall'on. Andreotti, contrario ad iniziative contro il Presidente Carnevale.

Di ciò l'Almerighi parlò poi con grande amarezza al Lo Curto.

La versione del Casadei Monti è ben diversa.

Egli infatti dichiarò ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo che in epoca recente rispetto alla sua deposizione aveva avuto modo di parlare con l'Almerighi, che gli aveva richiamato alla mente il caso del collega Lo Curto, di cui non aveva memoria, precisandogli che "egli aveva sentito il dovere di riferire al Procuratore Caselli quanto io gli avrei detto nell'immediatezza della vicenda, cioè che il Ministro Rognoni aveva ordinato la chiusura del caso su sollecitazione dell'on. Andreotti".

Aggiunse il Casadei Monti di essere "caduto dalle nuvole", pur escludendo che le cose potessero essersi verificate in quel modo.

A detta del Casadei Monti egli si riservò di verificare e, acquisito l'incartamento, ricordò la vicenda, nel senso che egli tornò con la mente ai tempi dell'esposto Lo Curto, relativo alla sentenza della Cassazione, esposto che in origine sembrava in effetti fondato e che tuttavia fu successivamente archiviato d'intesa con il collega Brignone, una volta preso atto che non esisteva in sede di rimessione una prassi costante di acquisizione degli atti da parte della Suprema Corte.

Chiari il Casadei Monti che egli disponeva di un'ampia delega in materia disciplinare e che in quella circostanza non parlò con il Ministro, il quale dunque non era stato in alcun modo sollecitato dall'On. Andreotti.

Aggiunse il Casadei Monti di aver riferito tutto ciò all'Almerighi in un colloquio avvenuto nel luglio precedente durante l'elezione dei componenti togati del C.S.M.

All'Almerighi, che gli chiedeva conto di una diversa ricostruzione del fatto, egli spiegò che poteva essersi verificato un equivoco, nel senso che egli avrebbe potuto rispondere alle sue domande facendo riferimento alla vicenda degli incarichi extra-giudiziari, che pure riguardava il Presidente Carnevale e sulla quale il Ministro Rognoni mostrava di voler andare a fondo.

Ma il Casadei Monti aggiunse di aver parlato con l'Almerighi anche delle opinioni ben più lusinghiere nutrite sul conto del Carnevale dal successore del Rognoni, cioè il Ministro Vassalli, secondo il quale il magistrato era inattaccabile.

Il Casadei Monti, ipotizzando sovrapposizioni inconsce da parte dell'Almerighi, alla fine della deposizione prospettò anche che forse egli aveva a suo tempo tacitato l'amico con un argomento di tipo "politico", quando quello tecnico non l'avrebbe convinto.

Va aggiunto che nel dibattimento palermitano l'Almerighi confermò di aver parlato qualche tempo prima della sua deposizione con il Casadei Monti, il quale non aveva

ricordato la vicenda ed aveva poi fatto riferimento alle ragioni tecniche esposte ai magistrati inquirenti.

Dal canto suo il Ministro Rognoni, sentito una prima volta dai medesimi magistrati il giorno 17-1-1995, prima dello stesso Casadei Monti, mostrò di non conservare alcun ricordo della vicenda dell'esposto Lo Curto e men che mai di un interessamento dell'on. Andreotti, pur non escludendo che la memoria potesse avergli giocato un brutto scherzo.

In sede dibattimentale, anche perché confortato nel frattempo dalle dichiarazioni del Casadei Monti, egli ritenne di poter escludere sia di essersi interessato dell'esposto sia di aver subito pressioni dall'On. Andreotti.

In termini analoghi il predetto si è poi espresso nell'ambito del presente dibattimento.

11 - Ordunque, nell'ambito del procedimento a carico del Sen. Andreotti si trattava di stabilire se l'episodio emergente dal racconto del dott. Almerighi e del dott. Lo Curto potesse o meno dirsi provato.

Le sentenze pronunciate dal Tribunale di Palermo in data 22-10-1999 e dalla Corte di Appello di Palermo in data 2-5-2003 hanno preso atto dell'insanabile contrasto tra gli elementi acquisiti, giungendo a conclusioni favorevoli all'imputato.

Il Tribunale con prudente apprezzamento ha in particolare sottolineato che:

- l' Almerighi in sede di indagini non aveva riferito, come poi avvenuto nel corso del dibattimento, a seguito delle dichiarazioni del Casadei Monti, di aver parlato con costui della vicenda alcuni mesi prima di essere sentito, e non ha poi spiegato perché avrebbe atteso alcuni mesi prima di fornire quelle informazioni ai magistrati palermitani;
- neppure l'Almerighi, al pari del dott. Casadei Monti, il quale in occasione del primo colloquio con l'Almerighi a distanza di tempo dai fatti, era caduto dalle nuvole, aveva mostrato di non conservare ininterrottamente il ricordo della vicenda, tanto che, già sentito in altro procedimento anche a carico del Sen. Andreotti, non aveva fatto cenno di nulla;
- l'unico soggetto, scevro da condizionamenti, sarebbe dovuto considerarsi il Ministro Rognoni, che aveva negato il fatto;
- peraltro tutti i protagonisti sarebbero dovuti considerarsi immuni dal sospetto di una preordinata volontà di mentire.

La Corte d'Appello di Palermo investita del gravame del P.M. ha ribadito il giudizio di insuperabile contrasto emergente dal materiale probatorio, peraltro sottolineando che:

- l'esigenza del dott. Almerighi, da costui ammessa, di parlare della vicenda con il dott. Casadei Monti era tale da smentire l'assunto di un'incrollabile certezza del dichiarante;
- l'esposto presentato dal Lo Curto era in realtà di scarso fondamento, stante l'insussistenza di un obbligo di acquisizione degli atti gravante sulla Cassazione;
- del resto il precedente esposto non aveva avuto seguito e non vi era dunque motivo di nutrire particolare preoccupazione in ordine ad un diverso esito del secondo, tale da rendere necessario l'intervento dell'Andreotti a tutela del Carnevale;
- elevato era invece il rischio per il Casadei Monti e il Ministro Rognoni di vedersi smentiti da altri possibili testi quali il citato Brignoni, mai escusso;
- l'atteggiamento tenuto dai magistrati palermitani nei confronti del Casadei Monti, cui fu prospettata la maggiore credibilità delle asserzioni rivenienti dalla già escussa coppia Almerighi-Lo Curto era tale da rivelare la mancanza di conspevolezza da parte loro del precedente abboccamento avuto dall'Almerighi con il Casadei Monti, in occasione del quale il predetto aveva già negato i fatti;
- la deposizione del Casadei Monti e del Rognoni non sarebbe potuta considerarsi condizionata dall'appartenenza di entrambi al medesimo partito (il Casadei Monti era infatti divenuto da poco Senatore della Repubblica per conto dello stesso partito del Rognoni e non, si badi, dei "Democratici di sinistra");
- per contro vi era un forte legame di amicizia e stima tra l'Almerighi e il Casadei Monti;
- non si spiega in chiave accusatoria il fatto, non smentito dall'Almerighi, che nel citato abboccamento con costui, il Casadei Monti avesse fornito una spiegazione tecnica, frutto di mirato approfondimento della vicenda;
- nè il Lo Curto né l'Almerighi potevano reputarsi indifferenti all'esito del processo, tanto che l'Almerighi aveva testimoniato anche dopo aver preso atto dell'esito negativo della verifica da lui promossa presso il Casadei Monti, atteggiamento sicuramente dettato dalla volontà di fornire ai magistrati inquirenti un contributo conoscitivo ritenuto importante, senza essere sfiorato dal dubbio di non ricordare bene;

- in ogni caso non poteva dubitarsi della buona fede dei protagonisti e poteva ipotizzarsi che le opposte dichiarazioni fossero ascrivibili ad un equivoco, del resto ipotizzato anche dal Casadei Monti.

12 - Così riassunti gli argomenti che hanno giustificato il giudizio favorevole sullo specifico punto al Senatore Andreotti, deve rimarcarsi come alcuni di essi risultino poco convincenti.

Va in proposito segnalato che in effetti nelle dichiarazioni del 4-12-1994 l'Almerighi non aveva fatto menzione di alcun abboccamento già avuto con il Casadei Monti.

D'altro canto quest'ultimo sul punto si era espresso in termini assai ambigui, dapprima, per quanto risulta dalla peraltro attenta verbalizzazione, avendo riferito di aver parlato due o tre volte in epoca recente della vicenda con l'Almerighi, a seguito di una telefonata di costui, che gli aveva segnalato di aver avvertito "il dovere di riferire al Procuratore Caselli quanto io gli avrei detto sul caso nell'immediatezza della vicenda" e di seguito precisando di aver ancora parlato con l'Almerighi, chiarendo bene la sua posizione, in occasione di un incontro avvenuto nel luglio del 1994 durante le elezioni dei componenti del C.S.M.

Sta di fatto che l'Almerighi, deponendo a Palermo, aveva poi avuto modo di precisare di aver effettivamente sentito l'amico, sia un po' di tempo prima di deporre, allo scopo di verificare se egli ricordasse l'episodio e fosse così in grado di confermare l'episodio, conferendo alla sua testimonianza una forza e uno spessore assai maggiore, sia successivamente alla deposizione.

I dubbi avanzati dalle corti palermitane in ordine al silenzio serbato su tale incontro non sembrano giustificati, dal momento che al contrario, proprio l'avvertita necessità di quel confronto, destinato non a suffragare un confuso ricordo, ma ad acquisire un riscontro in ordine ad un episodio ben presente ed a manifestare all'amico stimato la volontà di propalare la confidenza ricevuta, dimostrano che non si era trattato di una tesi preconstituita ex post, cioè -paradossalmente- tanto più che la versione era stata fornita e poi confermata anche dopo l'acquisita consapevolezza che l'amico non l'avrebbe avvalorata.

In effetti un mero tentativo di costruzione surrettizia sarebbe naufragato in partenza, così da risultare non proponibile, quando invece la pervicace volontà dell'Almerighi di fornire quel preciso contributo conoscitivo sarebbe dovuta reputarsi indice di determinazione, sorretta dalla consapevolezza di essere nel giusto.

Analogo ragionamento va ripetuto per quanto attiene all'esposizione dello stimato amico Casadei Monti al rischio di un'inculpazione: e' bensì vero che l'Almerighi decise di andare avanti ad ogni costo, ma ciò, se connota una volontà di risultato, non implica per questo un travisamento della realtà, ma anzi è espressione di sincerità.

Quanto poi al fatto che l'Almerighi non avesse fatto cenno della vicenda in occasione di precedenti audizioni, pur in procedimenti in qualche guisa coinvolgenti il Sen. Andreotti, pare trattarsi di argomento non dirimente, giacché innanzi tutto, per quanto appreso, l'Almerighi era stato chiamato a deporre su circostanze ed episodi precisi, ben diversi da quello *de qua* (fra l'altro la questione di mera suggestione relativa ad una telefonata del Sen. Andreotti a Giovanni Falcone dopo il famoso attentato all'Addaura) e in secondo luogo, ma potrebbe dirsi soprattutto, l'Almerighi era consapevole di non poter impunemente rivelare una confidenza se non dopo averne parlato con chi gliela aveva fatta.

Parimenti inconferente e in parte tautologico s'appalesa l'argomento che vorrebbe far leva sulle scarse possibilità di successo dell'esposto, che non avrebbe avuto bisogno di un intervento dall'alto.

Non si vuol certo entrare nel merito della questione, demandabile solo alla sede competente, anche se desta impressione il fatto che la sentenza, ignorando fra l'altro gli sviluppi riguardanti l'originario esposto del Costa, avesse fornito un quadro a tinte fosche sul perseguimento di preconette tesi accusatorie, senza compulsare gli atti e dunque senza sondare il maturare dei convincimenti, pur facendo espressa menzione di due elementi, i soli dei quali, a quanto pare, direttamente disponeva, costituiti a monte da dichiarazioni del Lo Curto riportate su alcuni organi di stampa e a valle dall'episodio, per vero singolare, della deposizione del Lo Curto come teste, indicato nella sentenza come "culmine" (di un progressivo, ma, a rigore, non documentato incedere).

Sta di fatto che, se anche in precedenza l'esposto non aveva trovato consensi entusiasti, questa volta, stando alla versione dell'Almerighi, le cose stavano per andare diversamente: di qui l'utilità dell'eventuale intervento.

Ed ancora, nel dettaglio delle dichiarazioni del Casadei Monti, si rileva che, a tutto voler concedere, una consuetudine di contatti con l'Almerighi, nella fase dell'istruzione della pratica, si mantenne: ciò implica che dovette esservi anche un colloquio finale, destinato a portare il Lo Curto, per il tramite dell'Almerighi, a conoscenza dell'esito del vaglio effettuato, cioè dell'archiviazione.

Ma allora la versione del Casadei Monti finisce per perdere d'incisività, non riuscendo a dare contezza di tale cruciale passaggio.

Nonostante tutto ciò, deve convenirsi con le corti palermitane che non si sarebbe potuto ritenere provato l'episodio dell'intervento del Senatore Andreotti.

In tal senso deponeva e depone il fatto che mancano due fondamentali tasselli, costituiti dalla prova dell'effettivo coinvolgimento del Ministro Rognoni, il quale dopo aver ambiguamente invocato l'equivalenza tra insussistenza del fatto e mancanza di memoria dello stesso, ha finito per accreditare la tesi che egli non si fosse occupato di nulla e che nessun interessamento dell'on. Andreotti vi fosse stato, e dal riscontro potenzialmente riveniente dal mai escusso dott. Brignone, oggi deceduto.

In altre parole tutto si sarebbe fondato su una *confidenza* fatta dal Casadei Monti, relativa a *riferita pressione* esercitata su altro soggetto, il Ministro Rognoni, che ha però negato ogni cosa, fermo restando che l'effettiva anomalia dell'iter della pratica sarebbe potuta emergere solo dalla conferma di chi su di essa aveva messo le mani, cioè il Casadei Monti, che ha negato, e il Brignone, che non è stato escusso.

13 - Ma se del contrasto probatorio poteva beneficiare a Palermo il Senatore Andreotti, lo scenario si capovolge in questa sede, in cui si trattava di verificare non se l'Andreotti fosse per davvero intervenuto, ma -ben diversamente- se fosse o meno falsa la deposizione dell'Almerighi, incentrata sul fatto della confidenza ricevuta, e dunque se l'Almerighi avesse o meno dolosamente fornito una rappresentazione dei fatti contraria a quello che egli percepiva essere la verità oggettiva.

Ed invero quanto fin qui rilevato già consente di rispondere negativamente al quesito proposto.

Si è detto infatti di come l'Almerighi avesse in realtà perseguito uno scopo di verità, dapprima cercando il confronto e la conferma dell'amico confidente e poi addirittura giungendo a divaricare la sua posizione da quella del Casadei Monti, a costo di esporre l'amico o per contro se stesso al rischio di non essere creduti, proprio perché spinto da quella stessa ansia di verità, che muoveva dallo sdegno per i tanti morti tra le file dei suoi amici magistrati (dal Ciaccio Montalto al Falcone e al Borsellino) e che lo portò a compiere una scelta non da tutti condivisa (si considerino i rilievi mossi sul punto dal teste Del Gaudio, amico tanto dell'Almerighi quanto del Casadei Monti e convinto del fatto che la confidenza dovesse restare tale).

D'altro canto è certo che egli era stato in contatto fino alla fine con il Casadei Monti ed aveva poi riferito dell'esito al Lo Curto, che sul punto non si vede come possa considerarsi inattendibile: in tale prospettiva non è in alcun modo plausibile che fin dal primo momento egli potesse essersi inventato l'episodio dell'intervento dall'alto, per come a lui narrato, tanto più che a quell'epoca, cioè nel 1987, non sarebbe potuto immaginarsi che taluno volesse preconstituire elementi surrettizi di prova, tanto meno in funzione di una pretesa collateralità mafiosa dell'Andreotti, da nessuno concretamente affacciata.

Ma se dell'archiviazione dell'esposto l'Almerighi ebbe a riferire al Lo Curto, ciò poteva essere conseguito solo ad informazioni fornite dal Casadei Monti, così come al colloquio con il predetto sarebbe dovuto ascriversi il riferimento alle pressioni esterne.

Non vale ad indubbiare il quadro la circostanza che l'Almerighi, ben prima di essere sentito dai magistrati palermitani, si fosse rivolto al Casadei Monti, in funzione di una sua deposizione, per la quale all'epoca presumibilmente non era stato ancora formalizzato l'avviso di comparizione: non spettava all'Almerighi chiarire come la Procura di Palermo avesse maturato il convincimento di dover sentire nel dicembre del 1994 il Lo Curto e lo stesso Almerighi, fermo restando che costui aveva comunque messo a parte anche altri del suo patrimonio di conoscenze e che non può escludersi che egli, ben prima di presentarsi effettivamente, fosse comunque già addivenuto per parte sua alla decisione di fornire quel contributo conoscitivo, così da avvertire la necessità di darne notizia al Casadei Monti.

E neppure può influire sulla ricostruzione che si propone la circostanza che nel 1994, per come riferito nel dibattito palermitano dallo stesso Almerighi, il Casadei Monti avesse mostrato di non ricordare ed avesse poi insistito su una spiegazione tecnica, dopo una verifica, a suo dire, all'uopo condotta.

Va per vero precisato che nel presente dibattito l'Almerighi ha fornito una versione in parte diversa, adducendo che il Casadei Monti fece comprendere, pur insistendo in qualche modo su argomenti tecnici, di non voler comunque ricordare per non esporre l'ex-Ministro Rognoni.

Ma anche a voler prescindere da tale profilo resta il fatto che l'addotto mancato ricordo del Casadei Monti non implica in alcun modo che l'Almerighi non fosse convinto di essere nel vero quando gli prospettava una realtà diversa, fermo restando che non poche dubbi lascia semmai l'assunto del Casadei Monti secondo cui egli sarebbe riuscito a ricordare leggendo le carte, solo per aver visto una sigla apposta dal collega Brignone, come se il

riferimento alla vicenda fatto dallo stesso Almerighi, si badi una vicenda di quel tipo, tutt'altro che secondaria, non fosse di per sé bastevole.

Certo è invece che in questo dibattito può ritenersi provata la circostanza che quel tipo di confidenza all'Almerighi era stata fatta per davvero e che di essa l'odierna parte civile aveva conservato nel tempo un nitido ricordo: in tal senso depongono le inequivoche dichiarazioni rese non solo dal Lo Curto, ma anche da altri colleghi dell'Almerighi, cui costui aveva parlato in tempi non sospetti dell'episodio, nel quale era rimasta coinvolta una persona cara e stimata da tutti come il Casadei Monti.

Si fa riferimento alle concordi deposizioni dei testi Parziale, Del Gaudio e D'Ambrosio, tutti vicini tanto all'Almerighi quanto al Casadei Monti, quali componenti di una sorta di cenacolo, sfociato nella costituzione di una nuova corrente all'interno della magistratura, i quali hanno all'unisono ricordato di aver appreso dall'Almerighi nel corso dello stesso 1987 o tutt'al più del 1988 quanto accaduto e di aver poi saputo dallo stesso Almerighi, amaramente sfogatosi, che il Casadei Monti non aveva confermato ai magistrati palermitani la stessa versione, sostenendo di non ricordare (cfr. in particolare sul punto dich. Del Gaudio).

E, si badi, non vi sarebbe stata alcuna ragione all'epoca per costruire surrettiziamente un episodio di quel genere, non potendosi immaginare l'utile spendita nel quadro di procedimenti, ben di là da venire, a carico dell'Andreotti.

A conferma dell'episodio della confidenza fatta dal Casadei Monti, va anche rimarcato che costui, come si è visto, ebbe a riferire ai magistrati palermitani di aver parlato con l'Almerighi anche dell'atteggiamento benevolo nei confronti del presidente Carnevale del Ministro Vassalli, che subentrò al Rognoni, per parte sua tutt'altro che favorevole alla gestione da parte del magistrato di tanti incarichi arbitrari.

Orbene, se di tale argomento si parlò vuol dire che, come prospettato dall'Almerighi, era stata sondata a suo tempo la possibilità di trovare ascolto presso il Ministro Vassalli, il che peraltro si pone in contrasto con l'assunto secondo cui l'esposto sarebbe stato archiviato per ragioni tecniche o che per lo meno a tali ragioni il Casadei Monti avesse fatto in origine riferimento.

Ed a questo punto si impone l'unica possibile soluzione: valutando ogni sfumatura della deposizione del Casadei Monti; tenendo conto del fatto che egli, anche nei colloqui con l'Almerighi risalenti al 1994, puntò sull'effettiva dimenticanza dell'episodio e poi sulla ricostruzione dello stesso in termini tecnici; considerando d'altro canto che una confidenza

vi fu e fu contestuale alla definizione della pratica, sembra ragionevole valutare come suggestiva di ciò che presumibilmente avvenne la soluzione adombrata dallo stesso Casadei Monti al termine della sua deposizione palermitana, allorché prospettò come possibile che egli avesse fatto ricorso all'argomento "politico" per convincere l'Almerighi, restio ad accettare l'argomento tecnico.

Ciò implicherebbe che, contrariamente a quanto riferito nell'immediatezza all'amico Almerighi, il Casadei Monti non avesse realmente parlato con il Ministro, ma avesse tuttavia avallato la presentazione dell'esposto con la convinzione di poterne far discendere un'incolpazione, salvo poi fare marcia indietro, dopo aver magari valutato sia il profilo tecnico sia più specificamente l'incandescente *humus* politico della scelta, reputato non favorevole nel quadro di un diffuso apprezzamento dell'asserito garantismo del Presidente della prima sezione.

E' dunque ragionevole ritenere in tale prospettiva che, a seguito di ciò, il Casadei Monti, per non rivelare l'incertezza sottesa al suo atteggiamento, sopravvenuta ad un diverso iniziale contegno, da cui era derivata la diretta esposizione del Lo Curto, avesse fatto ricorso ad un argomento di chiusura, che probabilmente l'amico Almerighi, attento al tema dell'assunzione di responsabilità, avrebbe meglio compreso, se non condiviso.

Militano in tale direzione il successivo atteggiamento del Casadei Monti, incline a non ricordare e a far leva sul tecnicismo, ma al tempo stesso disposto a riconoscere la piena buona fede dell'Almerighi e giunto ex post a prospettare una chiave di lettura della vicenda, nonché il fatto che dopo il primo abboccamento del 1994, nel quale l'Almerighi lo aveva sollecitato ad investire il Ministro Rognoni, il Casadei Monti avesse in realtà riferito all'amico che neppure costui ricordava, quando a detta del Rognoni nessuno mai ebbe di ciò ad avvisarlo.

Ed anzi a questo proposito l'imbarazzo del Rognoni al cospetto dei magistrati inquirenti palermitani sembra genuino e tale da implicare che il predetto non fosse stato messo a parte dal Casadei Monti del rischio di dover rispondere su quel tema.

Nulla muterebbe ai fini de quibus nel caso in cui, come riferito dall'Almerighi nel corso del presente dibattito, il Casadei Monti avesse effettivamente manifestato all'amico nel corso del 1994 la volontà di non ricordare e di non coinvolgere l'on. Rognoni: dovrebbe in questo caso opinarsi che il non ricordo fosse dipeso non tanto dalla volontà di negare l'interessamento dell'on. Andreotti, quanto dalla volontà di non raccontare un episodio che egli, ma non anche il suo amico, sapeva non essersi verificato.

Certo è che l'insieme degli elementi raccolti non consente in alcun modo di affermare che il dott. Almerighi avesse detto il falso, cioè che, con la piena consapevolezza di aggravare la posizione processuale del Sen. Andreotti, egli avesse dolosamente inteso rendere una deposizione incentrata su un episodio mai verificatosi, come invece il Senatore ha chiaramente voluto far intendere in occasione delle sue plurime esternazioni mediatiche, nelle quali ha in varia guisa stigmatizzato il falso e la menzogna.

14 - Ma se l'assunto sotteso alle dichiarazioni del Senatore Andreotti non risponde al vero naufraga altresì l'invocata esimente, che proprio sulla verità avrebbe dovuto primariamente fondarsi.

E neppure potrebbe nel caso di specie prospettarsi un'erronea supposizione.

E' bensì vero che un innocente non ha motivo di far leva su elementi esterni per convincersi della propria estraneità agli addebiti, ma in questo caso, come si è avuto modo di rilevare, non veniva in questione l'innocenza del Senatore, bensì la falsità del testimone ed allora essa sarebbe dovuta essere compiutamente dimostrata e non solo pubblicamente sbandierata come un postulato matematico.

Non vi è a questo riguardo alcun elemento, processualmente acquisito, che potesse legittimare le esternazioni del Senatore Andreotti, giacché era sì manifesto il contrasto probatorio, ma senza che da esso potesse inferirsene inoppugnabilmente una conclusione infausta per l'Almerighi.

Non è certo un caso che entrambe le sentenze pronunciate dalle Corti palermitane siano poi giunte, con accenti diversi, a dare atto della buona fede di tutti i protagonisti e che non siano stati ravvisati profili di falsità nelle testimonianze rese.

Ma ancor più va stigmatizzato che proprio il dato fondamentale a supporto delle tesi del Senatore, costituito dal verbale, anche materialmente sventolato, in cui erano raccolte le dichiarazioni del Casadei Monti (al di là del trito riferimento alle parrocchie), era in realtà idoneo a smentire l'assunto della falsità dell'Almerighi, sia perché proprio il Casadei Monti ne aveva ribadita la buona fede sia perché, come si è visto, lo stesso Casadei Monti aveva prospettato la più ragionevole chiave di lettura della vicenda, implicante l'intrinseca genuinità del racconto dell'Almerighi.

15 - Solo ad abundantiam si rileva comunque che nel caso di specie risultano ampiamente superati i limiti della continenza espositiva, che postula l'utilizzo di espressioni

funzionali alla manifestazione dei propri pur aspri concetti e che vieta il ricorso a formule idonee a trascendere di per sé in gratuita contumelia.

Basta ricordare il riferimento alla miccia nelle mani di un bambino, alle infamie (il termine, dalla forte suggestione dispregiativa, evoca addirittura un'assoluta mancanza di onore e di decoro, tipica di chi si pone al di fuori delle regole di un consorzio di uomini dabbene), alla comparazione con i falsi pentiti, all'irridente riferimento alle conseguenze risarcitorie e da ultimo all'epiteto di pazzo, lanciato come uno strale dinanzi al quale si resta impietriti (come capita agli animali storditi dalla luce accecante dei fari).

Si tratta in realtà di espressioni assolutamente non conducenti rispetto all'esposizione di una linea difensiva a tutela del proprio prestigio e inutilmente volte a gettare fango sulla persona in relazione a sue intrinseche manchevolezze, ciò che deve considerarsi precluso in radice.

E non v'è neppure necessità di invocare quella linea di più elevata difesa che, pur nell'ambito di un'ampia facoltà di critica, pertiene ai magistrati, fermo restando che nel caso di specie gli attacchi del Senatore Andreotti non si riferivano ad attività compiute dal dott. Almerighi nell'esercizio delle sue ordinarie funzioni, bensì alla deposizione resa come teste.

E' vero invece che l'incontinenza verbale si annida anche in quel continuo insistere sull'indegnità alla funzione.

In carenza dei presupposti per l'esercizio di una facoltà legittima (e comunque l'incontinenza priverebbe di ogni rilievo la mera putatività) è d'uopo dunque escludere la ricorrenza dell'invocata scriminante.

16 - Solo di passaggio si osserva che non gioverebbe all'imputato neppure il disposto dell'art. 596 cp, astrattamente applicabile in relazione al fatto che l'attacco era stato portato contro un teste per il contenuto della deposizione e dunque contro un pubblico ufficiale in ragione della funzione espletata.

E' sufficiente osservare che non è stata provata la verità delle accuse e che l'incontinenza verbale era tale da rendere il fatto comunque punibile.

17 - Si è addotto peraltro che nella specie, soprattutto in relazione al contenuto dell'intervista pubblicata su "L'Espresso" del 4-11-1999 (l'utilizzo dell'epiteto di pazzo) ricorrerebbe almeno la scriminante della ritorsione di cui all'art. 599 cpv. cp, in quanto il Senatore Andreotti avrebbe nell'immediatezza reagito al fatto ingiusto altrui.

Ma in primo luogo non si vede quale sarebbe il fatto ingiusto ed è sufficiente in proposito richiamare le precedenti considerazioni.

In secondo luogo risulta lampante l'assenza di immediatezza, a fronte di una deposizione del giugno di due anni prima, non potendo rilevare a tal fine la circostanza che dopo la testimonianza dell'Almerighi il Senatore Andreotti avesse chiesto di rendere spontanee dichiarazioni.

Ed anche a voler per un attimo considerare che l'Andreotti intendesse dolersi del fatto che l'Almerighi, appreso a caldo del primo intervento del Senatore, avesse ribadito la propria versione annunciando querele, dovrebbe replicarsi che ciò non configura un fatto ingiusto e che ancora una volta è da ritenersi carente l'estremo dell'immediatezza, in relazione sia alle iniziali dichiarazioni (l'intervista al Farina e le dichiarazioni rese durante la trasmissione "Viva Voce", che precedettero l'annuncio dell'Almerighi) sia a quelle pubblicate il 4-11-1999 (risulta infatti che già nel corso della trasmissione "Porta a Porta" del 25-10-1999 all'Andreotti era stato segnalato il proposito dell'Almerighi ed era stato poi offerto il microfono).

18 - In definitiva deve riconoscersi la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato continuato a lui ascritto, da ritenersi aggravato dall'attribuzione di un fatto determinato e dall'uso della stampa o di un mezzo di pubblicità, quale quello costituito da una trasmissione radiofonica o televisiva.

Va in effetti ribadito che il Senatore era ben consapevole che le sue parole erano destinate alla divulgazione e alla pubblicazione, comprese quelle pronunciate al cospetto della giornalista Denise Pardo.

D'altro canto si precisa che la norma di riferimento è costituita dall'art. 13 L 47/48 in relazione a quanto pubblicato su organi di stampa e dall'art. 595/2° e 3° co. cp in relazione a quanto dichiarato nelle trasmissioni radiotelevisive, giacché l'art. 30 L 223/90 richiama l'art. 13 cit. nei casi in cui il fatto sia ascrivibile al titolare della concessione o a soggetto delegato, il che non ricorre nel caso di condotta tenuta dall'ospite di un programma in diretta in assenza di prove di un previo concerto.

E' inoltre configurabile l'aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cp, in quanto il fatto risulta commesso in danno di un pubblico ufficiale in relazione all'esercizio della sua funzione di teste.

A fronte di ciò, è agevole addivenire alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle cennate aggravanti, dovendosi considerare la qualità e la personalità dell'imputato, solo qui insolitamente scomposto, e l'indubbia particolarità della circostanza in prossimità della quale, quasi a volersi liberare da una forte pressione, ebbe a tenere la condotta censurata.

Valutati i canoni di cui all'art. 133 cp, stimasi equo irrogare all'imputato la pena di euro 2.000,00 di multa (p.b. euro 1.000,00 aumentata ex art. 81 cp), cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

La pena va dichiarata per intero condonata ai sensi della L 241/2006.

L'imputato va inoltre condannato a rifondere alla parte civile Almerighi Mario i danni cagionati, da liquidarsi in separata sede, ma con assegnazione in favore della parte civile di una provvisoria immediatamente esecutiva, che in relazione al danno morale e al danno all'immagine e al prestigio rivenienti dalla divulgazione a livello nazionale delle diffamatorie esternazioni ben può determinarsi in euro 20.000,00.

L'imputato va infine condannato a rifondere alla parte civile le spese di costituzione e difesa, che si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533, 535 cpp,

dichiara

Andreotti Giulio colpevole del reato continuato ascrittogli e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo condanna alla pena di euro 2.000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Dichiara la pena condonata ex lege 241/2006.

Visti gli artt. 538 segg. cpp,

condanna

Andreotti Giulio a risarcire i danni cagionati alla costituita parte civile Almerighi Mario, danni da liquidarsi in separato giudizio, ma con assegnazione di una provvisoria immediatamente esecutiva di euro 20.000,00 a carico dell'imputato.

Condanna

infine Andreotti Giulio a rifondere alla parte civile le spese di costituzione e difesa, che si liquidano in euro 9.500,00, di cui euro 1.680,61 per esborsi, oltre rimborso forfetario pari al 12,5%, IVA e CAP come per legge.

Termine di gg. 90 per il deposito della motivazione.

Perugia, 15-6-2007

Il Giudice

Mario R. ...